

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 73

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizione integrativa del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente l'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta per gli sportivi professionisti

(Parere ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144)

Trasmesso alla Presidenza il 14 gennaio 2002

DECRETO LEGISLATIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione:

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 55, comma 1, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 26, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative del decreto medesimo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro del tesoro e dell'economia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art.1

Integrazione al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38

All'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

1-bis. "Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della

indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ef
correctivoDB/nuove